

Allegato "A"/Rogito 17775 -----

----- "LIGESTRA DUE S.R.L." -----

----- STATUTO -----

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

----- **ARTICOLO 1** -----

La Società a responsabilità limitata denominata -----

----- "LIGESTRA DUE S.R.L." -----

è disciplinata dal presente Statuto. -----

----- **ARTICOLO 2** -----


La Società ha sede nel Comune di Roma. -----

Possono essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione dell'assemblea dei soci. Possono essere altresì istituiti uffici, filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione dell'organo amministrativo. -----

----- **ARTICOLO 3** -----

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: -----

1. la gestione di processi liquidatori e la razionalizzazione di attività già facenti capo ad enti e società in liquidazione finalizzate alla migliore valorizzazione e realizzo anche mediante acquisizione e alienazione di aziende e/o rami d'azienda comunque costituiti, la loro ristrutturazione, risanamento, riqualificazione anche mediante coinvolgimento di soggetti terzi; -----
2. la gestione di liquidazioni di società ed enti in genere, ivi compreso il relativo contenzioso, con il compimento di qualunque attività ritenuta utile e/o opportuna per il miglior realizzo delle liquidazioni stesse; -----
3. la compravendita di beni immobili di qualunque genere o destinazione; lo



svolgimento di operazioni e negozi giuridici di qualunque natura riguardanti gli stessi, ivi compresa la valorizzazione amministrativa anche mediante la definizione di processi di assegnazione, la locazione, l'affitto, la concessione in godimento ed il rilascio di garanzie reali. -----

A tal fine la Società potrà effettuare interventi per la valorizzazione, la trasformazione, il risanamento, la bonifica, la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e il mantenimento funzionale di beni immobili, la erogazione di servizi integrati di supporto logistico-organizzativo in favore di terzi, nonché l'esecuzione di interventi e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esecuzione di analisi e studi di fattibilità, e tutte le prestazioni tecniche comunque connesse, funzionali ed integrate a tali attività. -----

La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti costituiti o da costituire. -----

----- **ARTICOLO 4** -----

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

----- **ARTICOLO 5** -----

Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

Il domicilio degli amministratori nonché dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. -----

74837/17

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica. -----

----- **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI** -----

----- **ARTICOLO 6** -----

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). -----


Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. -----

Salvo il caso di cui all'art. 2482 - ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; spetta in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso. -----

----- **ARTICOLO 7** -----

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. -----

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito. -----



----- **DIRITTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI** -----

----- **ARTICOLO 8** -----

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. -----

---- **DIRITTO DI RECESSO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA** ----

----- **ARTICOLO 9** -----

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: -----

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società; -----
- b) la trasformazione della Società; -----
- c) la fusione e la scissione della Società; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione della Società; -----
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero; -----
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società; -----
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; -----
- i) la proroga della durata della Società. -----

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. -----

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno,

74837/18

spedita alla sede della Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei soci. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dal momento della conoscenza da parte del socio del verificarsi della causa di recesso. -----

Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso. In mancanza di indicazione del domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso il domicilio risultante nel Registro delle Imprese. -----


Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società ovvero se è posto nel nulla il fatto che ne ha legittimato l'esercizio. -----

La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere oggetto di atti di disposizione neppure parzialmente. -----

----- **ARTICOLO 10** -----

In caso di recesso, la quota è rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, tenendo conto del suo valore di mercato al momento dell'esercizio del recesso. In caso di disaccordo, la valu-



tazione del patrimonio sociale, secondo i criteri sopra indicati, deve risultare da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica l'art. 1349, comma 1, c.c.. -----

Il rimborso può avvenire mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo soggetto concordemente individuato dai soci medesimi. I soci interessati, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulla parte di quota rimasta inoptata. -----

In caso di mancato collocamento, anche parziale, della quota ai soci o a terzi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza delle stesse, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della quota del socio recedente, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 5, c.c. . -----

Il rimborso della quota deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'esercizio del recesso. -----

----- **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA** -----

----- **ARTICOLO 11** -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----

74837/21

- b) la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo; -----
- c) la nomina dei sindaci, del Presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile; -----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; -----
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione. -----


E' altresì riservato alla competenza dei Soci, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 I comma n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. -----

Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare. -----

----- ARTICOLO 12 -----

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,



spedito ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi mediante lettera raccomandata, fax o telegramma almeno otto giorni prima dell'adunanza; la convocazione è fatta ai soci al domicilio risultante nel Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. -----

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. L'assemblea si tiene di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia. -----

----- **ARTICOLO 13** -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

L'assemblea elegge un Segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti, di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

74837/23

----- **ARTICOLO 14** -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al secondo comma dell'articolo 13; -----

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. -----


Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta. -----

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio- video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. -----

----- **ARTICOLO 15** -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto. --

I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresenta-



re, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società. -----

----- **ARTICOLO 16** -----

A ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare. -----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, comma 2, c.c., con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenta almeno la metà del capitale sociale. -----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, comma 2, c.c., con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenta almeno la metà del capitale sociale. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea.

E' escluso il voto segreto. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. -----

Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio. -----

----- **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA** -----

----- **ARTICOLO 17** -----

La Società è amministrata da un amministratore unico il quale dura in cari-

174837/25

ca per un periodo non superiore a tre esercizi ovvero da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare: -----


1. i Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziaria o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero, -----

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso Enti o Pubbliche Amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; -----

2. gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società di capitali. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incari-



chi di amministratori in società controllate o collegate. -----

Gli Amministratori cui non siano state delegate tali attribuzioni possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società di capitali; -----

3. la carica di Amministratore non può essere ricoperta da colui che: -----

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; -----

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; -----

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: -----

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; -----

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; -----

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; -----

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad anno. -----

74837/27

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore: ---

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c); -----

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva; -----

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; -----

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. -----

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. -----


L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. -----

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. ---

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. -----

Nel presente Statuto per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il Consiglio di amministrazione. -----

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo



2390 c.c.. -----

----- **ARTICOLO 18** -----

In caso sia stato nominato un Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni del presente articolo. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La deliberazione di sostituzione deve essere approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci. -----

Qualora per qualsiasi motivo viene meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. -----

La cessazione del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito. -----

Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero organo amministrativo l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale. -----

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio Presidente. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio nomina tra i suoi membri un vice Presidente, il quale - in caso di assenza o impedimento del Presidente - ne esercita le funzioni; nomina altresì un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. -----

174837/28

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma o fax; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. -----


Il Consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze. -----

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai membri del Collegio Sindacale. -----

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'adunanza ed il segretario. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente, se nominato. in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età. -----

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza



assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società. -----

----- **ARTICOLO 19** -----

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quelli che per legge e ai sensi del presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci. -----

Il Consiglio di amministrazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 11 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente su materie delegabili ai sensi di legge indicate dall'Assemblea determinandone in concreto il contenuto. -----

Fermo quanto sopra, il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno dei suoi membri. -----

Solo a tale componente e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma 2, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.. -----

Il Consiglio di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti a suoi membri, senza titolo a compensi aggiuntivi. -----

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La

174237/31

firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

La carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. -----

La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal Consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti. -----

Ove costituito il controllo interno, il responsabile riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso. -----

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio stesso. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

L'assemblea può fissare un compenso per gli amministratori. -----

----- **COLLEGIO SINDACALE** -----


----- **ARTICOLO 20** -----

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. -----

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della



carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili. -----

L'assemblea provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione del Collegio Sindacale ed a quanto altro a termini di legge. -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----

----- ARTICOLO 21 -----

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia nonché all'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni. -----

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. -----

La società incaricata del controllo contabile: -----

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----
- b) verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul

bilancio consolidato, ove redatto. -----

La società incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società. -----

----- **ARTICOLO 22** -----

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore. -----

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi sociali. -----

----- **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI** -----

----- **ARTICOLO 23** -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

----- **ARTICOLO 24** -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio in conformità delle disposizioni di legge. -----


----- **ARTICOLO 25** -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea. -----

----- **LIQUIDAZIONE** -----

----- **ARTICOLO 26** -----

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai



quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi. -----

----- **NORME FINALI - RINVIO** -----

----- **ARTICOLO 27** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia. -----

F.to RICCARDO TADDEI -----

- " - PAOLO CASTELLINI - Notaio -----


* * * *

Si certifica da me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma, con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra è la copia conforme del documento allegato sotto la lettera "A" al mio atto in data 31 luglio 2009 Rep. 74837/17775, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il 4 agosto 2009 (ATA 28831, Serie 1T).

La presente copia consta di venti pagine.

In fede.

Roma, 24 FEBBRAIO 2010

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. Castellini', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO IN ROMA' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other heraldic symbols.